



## CITTÀ DI ISPICA

# REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CON FUNZIONI CONSULTIVE PROPOSITIVE E DI APPROFONDIMENTO.

(Art. 22 dello Statuto Comunale)

Art. 1 – Composizione .....	pag. 2
Art. 2 – Competenze delle Commissioni .....	pag. 2
Art. 3 – Obbligatorietà dei pareri delle Commissioni Consiliari .....	pag. 4
Art. 4 – Composizione delle Commissioni Consiliari .....	pag. 4
Art. 5 – Incompatibilità .....	pag. 5
Art. 6 – Elezione delle Commissioni Consiliari .....	pag. 5
Art. 7 – Durata in carica delle Commissioni Consiliari .....	pag. 6
Art. 8 – Funzionamento delle Commissioni Consiliari .....	pag. 6
Art. 9 – Espletamento dei lavori delle Commissioni Consiliari .....	pag. 7
Art. 10 – Argomenti di competenza delle Commissioni Consiliari .....	pag. 7
Art. 11 – Dimissioni e decadenze .....	pag. 8

---

**A**PROVATO CON **D**ELIBERA **C**ONSIGLIO **C**OMUNALE

**N°37** **D**EL 24 luglio 2008

**M**ODIFICATO CON **D**ELIBERA **C**ONSIGLIO **C**OMUNALE

**N°42** **D**EL 14 luglio 2009

**M**ODIFICATO CON **D**ELIBERA **C**ONSIGLIO **C**OMUNALE  
(cassato art. 12)

**N°26** **D**EL 28 luglio 2015

**Art. 1**  
(Composizione)

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto le commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive, propositive e di approfondimento per l' esame istruttorio preliminare e per il parere sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni consiliari sono in numero di quattro e precisamente:

1^ Commissione:

Affari generali - Personale - Contenzioso - Servizi Demografici - Organi Istituzionali - Polizia Urbana - Rantaggio - Igiene e Sanità.

2^ Commissione:

Programmazione economica - Bilancio - Finanze - Tributi - Patrimonio - Economato - Mercati - Annona.

3^ Commissione:

Lavori pubblici - Manutenzione stradale - Cimitero - Servizio Idrico - Verde Pubblico - Ecologia e Tutela Ambientale - Protezione Civile - Viabilità e Trasporti - Urbanistica - Edilizia Convenzionata, Agevolata, Sovvenzionata .

4^ Commissione:

Pubblica Istruzione - Biblioteca - Servizi e solidarietà sociali - Lavoro - Emigrazione - Sport, Turismo e Spettacolo - Artigianato - Industria Commercio - Sportello Unico.

**Art. 2**  
(Competenze delle Commissioni)

1. Alle singole commissioni sono attribuite le competenze secondo le materie a fianco di ciascuna segnate, purchè di competenza consiliare.

1^ Commissione:

Contenzioso - organizzazione generale degli uffici e servizi comunali - personale comunale - regolamenti comunali e delle istituzioni comunali -assunzione diretta dei pubblici servizi -appalti dei pubblici servizi -costituzione consorzi e gestione - variazione circoscrizione territoriale - creazione istituzioni pubbliche comunali - elezioni e cariche di competenza -Servizi Demografici - Problemi igienico-sanitari relativi a tutti i settori comunali - Servizi istituzionali della polizia urbana - Altre materie affini ed attinenti.

#### 2^ Commissione:

Programmazione economica -bilancio e conto consuntivo -revisori dei conti - Storno di fondi di competenza - Nuovi impegni di spesa - Maggiori spese - Obbligazioni - Mutui -Tesoreria - Economato - Inventari -Magazzini e depositi - attrezzi in genere - Tributi di competenza del Consiglio Comunale - Commercio - Prezzi mercati - Altre materie affini ed attinenti .

#### 3^ Commissione:

Tutte le competenze consiliari sui lavori pubblici in genere - Piani triennali OO.PP. - Cimitero comunale - Interventi manutentivi stradali idrici e verde pubblico se ed in quanto di competenza consiliare - Lavori comunali in economia ed in appalto - Cantieri comunali - Appalto lavori statali, regionali e comunali - Edilizia scolastica - Parchi e giardini pubblici - Ecologia e tutela ambientale - Protezione Civile - Viabilità e Trasporti - Circolazione stradale e relativa segnaletica - Piano regolatore generale e strumenti urbanistici comunali - Regolamento edilizio -Edilizia - Demanio pubblico - Edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata - Altre materie affini ed attinenti.

#### 4^ Commissione:

Problemi scolastici -Problemi del lavoro e della emigrazione - Biblioteca - Cultura - Musei - Manifestazioni varie - Sport. Turismo. Spettacolo -- Rapporti con Enti e Società sportive - Comprensori turistici e piani di rilancio del turismo e dell'artigianato - Problemi dell'agricoltura e della vitivinicoltura - Servizi e solidarietà sociali - Sportello unico - Altre materie affini ed attinenti.

### **Art. 3**

(Obbligatorietà dei pareri delle Commissioni Consiliari)

1. Il parere delle Commissioni di cui all'art. 2 è obbligatorio e deve essere reso su tutte le materie di competenza consiliare definite dall'art. 32 della legge 8/6/90 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I pareri delle Commissioni devono essere resi entro e non oltre **5 giorni** dalla ricezione della richiesta, a firma del Presidente del Consiglio Comunale e, nei casi di urgenza da esplicitare motivatamente nello stesso atto, entro giorni 1 dalla ricezione. Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non venga reso per qualsiasi motivo, anche di diserzione nella seduta per mancanza del numero legale, entro ciascuno dei suddetti termini.

### **Art. 4**

(Composizione delle Commissioni Consiliari)

1. Per la composizione delle commissioni si osserva il principio della rappresentanza complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
2. Ciascuna commissione si compone di cinque membri. Essendo in numero di quattro le Commissioni istituite, per un totale di venti componenti e non potendo fare parte di tali Commissioni Consiliari né il Presidente e neanche il Vice Presidente del Consiglio Comunale, appare necessario prevedere che ogni Consigliere comunale può anche essere eletto componente in più di una commissione permanente.
3. Ogni gruppo consiliare ha diritto di far eleggere, in seno alle commissioni istituite, un numero di Consiglieri sino a raggiungere quello del proprio gruppo medesimo da ripartire nel senso di assicurare il predetto principio di rappresentanza complessiva proporzionale nelle commissioni medesime.
4. La predetta ripartizione numerica in seno alle commissioni è stabilita su intesa di tutti i gruppi consiliari.

## **Art. 5**

### (Incompatibilità)

1. Ogni Consigliere comunale, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, deve far parte di una commissione e può anche essere eletto componente di più di una commissione permanente.
2. Il Sindaco e i componenti della Giunta Municipale, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale non fanno parte di alcuna commissione.
3. Alle riunioni delle commissioni consiliari possono partecipare, su richiesta delle stesse, e senza diritto di voto, esperti e consulenti; devono partecipare, altresì, se richiesti, alle predette riunioni, senza diritto di voto, il Sindaco e/o gli Assessori interessati alla materia nonché il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio Comunale.
4. I componenti di ciascuna commissione debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e/o alle deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti, per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza e prestazione d'opera.
5. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti o affini fino al 4° grado.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni dell'O.R.EE.LL. sulla materia.

## **Art. 6**

### (Elezioni delle Commissioni Consiliari)

1. Le commissioni comunali sono elette con deliberazione del Consiglio Comunale a scrutinio segreto e ciascuna per il numero dei membri previsto nel precedente articolo 4.
2. Per l'elezione dei componenti di ogni singola commissione ciascun Consigliere comunale vota per un numero di nomi non superiore a tre consiglieri.
3. I componenti delle commissioni consiliari risultano eletti, sotto l'osservanza delle disposizioni dei commi precedenti, con il maggior numero di voti riportati; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

## **Art. 7**

(Durata in carica delle Commissioni Consiliari)

1. Le commissioni consiliari durano in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale può procedere al rinnovo delle commissioni medesime ancor prima della scadenza del quinquennio o durante il quinquennio se si siano dimessi o siano stati dichiarati decaduti la maggioranza dei componenti.
3. I membri delle commissioni consiliari possono essere confermati nella carica.

## **Art. 8**

(Funzionamento delle Commissioni Consiliari)

- 1- L' attivazione delle commissioni consiliari, limitatamente alla prima riunione durante la quale ciascuna commissione elegge a scrutinio segreto, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente, spetta al Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.
2. La convocazione delle successive riunioni spetta al Presidente delle rispettive commissioni consiliari o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.
3. Per l'attivazione della riunione delle commissioni consiliari e per le loro successive convocazioni sia il Presidente del Consiglio Comunale che i Presidenti delle rispettive commissioni consiliari o, in casi di loro assenza o impedimento, i propri Vice Presidenti, si avvalgono delle strutture burocratiche esistenti nel Comune secondo quanto previsto nello Statuto. L' avviso di convocazione va notificato ai singoli Consiglieri facenti parte della Commissione almeno 24 ore prima della riunione.
4. A ciascuna commissione è preposto, per assolvere alle funzioni di Segretario, un dipendente comunale almeno di categoria "B", designato dal Segretario Generale del Comune al quale risponde di questa sua attività.

## **Art. 9**

(Espletamento dei lavori delle Commissioni Consiliari)

1. Le commissioni consiliari deliberano a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
2. La seduta è valida con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Dei lavori delle commissioni è redatto, a cura dell'impiegato comunale addetto, un sommario processo verbale per ogni singolo oggetto; detto verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione e viene approvato nella successiva seduta.
4. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche e sono tenute in apposito locale della Sede Municipale.
5. A giudizio di ogni commissione i verbali deliberati possono essere resi pubblici, per estratto o riassunto, mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune. In tal caso il Presidente si avvale delle strutture burocratiche esistenti nell'Ente.
6. Copia del verbale di ogni singola Commissione è trasmesso alla presidenza del Consiglio Comunale entro 2 giorni dalla seduta.

#### **Art. 10**

(Argomenti di competenza delle Commissioni Consiliari)

1. Gli argomenti da sottoporre al parere delle Commissioni Consiliari sono quelli di competenza del Consiglio Comunale secondo le leggi vigenti. Essi saranno sottoposti all'esame e al parere delle commissioni consiliari secondo la competenza per materia loro demandata dall'articolo 2.
2. Di volta in volta possono essere sottoposti all'esame delle commissioni consiliari quegli argomenti ed iniziative per i quali si appalesi l'opportunità di uno studio preparatorio.
3. Gli argomenti sono trasmessi dal Presidente del Consiglio Comunale alle commissioni consiliari secondo le rispettive competenze. Qualora un argomento o più argomenti riguardino materie non espressamente contemplate nell'articolo 2 il Presidente ne deferisce l'esame a quelle commissioni consiliari che si occupano di materie analoghe o affini.
4. Qualora un argomento riguardi materia di competenza di più commissioni, esse, ad iniziativa del Presidente più anziano che la presiederà, si riuniranno in seduta congiunta, decidendo come se fosse una sola commissione.

5. Le commissioni consiliari, tramite il Sindaco, possono sottoporre al Consiglio Comunale proposte concrete, di propria iniziativa, su studi compiuti per tutte le materie indicate nel precedente articolo 2 al fine di poterle tradurre in proficui dibattiti ed in eventuali adeguati provvedimenti nell'interesse dell'Ente.
6. Le commissioni consiliari, per l'adempimento dei compiti loro demandati, possono richiedere verbalmente o per iscritto agli assessori comunali o al Sindaco informazioni, chiarimenti, notizie e documenti. Possono inoltre decidere di sentire, scegliendoli ed invitandoli di volta in volta, funzionari, tecnici ed esperti secondo la materia da trattare.

### **Art. 11**

#### Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dei componenti delle commissioni consiliari vanno presentate al Presidente del Consiglio che riferisce al Sindaco. Per la relativa sostituzione provvede il Presidente del Consiglio mediante iscrizione all'ordine del giorno.
2. La mancata sostituzione del dimissionario non inficia l'organo consultivo nella sua attività, talchè può continuare con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'organo stesso.
3. Per l'astensione valgono le prescrizioni dell'articolo 176 dell'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente.
4. Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza di ciascuna commissione che, regolarmente convocata, non si sia riunita nella totalità dei suoi componenti per tre sedute consecutive. Può dichiarare, altresì, la decadenza dell'intera commissione che non abbia aderito alle richieste del parere d'obbligo da dare, previsto dall'articolo 3 e per i pareri nelle materie di cui all' articolo 2.
5. Il Consiglio Comunale può dichiarare, inoltre, decaduto ciascun componente di ogni commissione che non sia intervenuto per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.